



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 - 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 - Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 31-03-2017

Sessione Straordinaria

Adunanza in Prima convocazione

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di marzo alle ore 11:15, presso la Sala Consiliare sita in Via C. Battisti n: 16 - 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio SABATO Massimo.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

MENOZZI Paolo	P	PERRONE Giuseppe	P
GRASSO Maria Rosa	A	SABATO Massimo	P
FELLINE Luigi	P	PERRONE Salvatore	P
RIA Addolorata	P	SINDACO Rocco	P
Marra Gabriella	P	GIANFREDA Alfredo	P
MASTRIA GIANFREDA Giorgio	P	PERRONE Vito	A
RIGLIACO Gabriella	A		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 31-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **CAMPA Rita**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 31-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **CAMPA Rita**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), commi 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale - IUC, la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio rifiuti (TARI);

Considerato che, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni, ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, prevede:
- al comma 6: la possibilità dei Comuni di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446,
- al comma 7: la riduzione allo 0,4 per cento dell'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013, il quale stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che ai sensi dell'art.13, 1° comma, del D.L. 201/2011 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Preso atto che i commi 640 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 che ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare Ministeriale 9/1993 e, pertanto, dal 2016 i terreni agricoli di questo Comune beneficiano dell'esenzione;

Visto il comma 10 dell'art.13 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011, come sostituito dal comma 707 della legge n.147/2013, il quale stabilisce che per le abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 è prevista la detrazione di euro 200,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 31-03-2017 COMUNE DI COLLEPASSO

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977:

Richiamato l'art. 9-bis. del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, il quale recita *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito"*;

Preso atto che, come previsto dalla citata Legge 28.12.2015, n. 208, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta al 50%, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili nel territorio nazionale, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune dell'immobile oggetto del comodato), non classificata A/1, A/2 o A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza del beneficio;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Dato atto che l'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha modificato l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, ovvero le parole "per l'anno 2016" sono state sostituite dalle seguenti "per gli anni 2016 e 2017", per cui la sospensione di eventuali aumenti di tributi e di addizionali da parte degli enti locali è sospesa anche per l'anno 2017;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 con propria deliberazione n.3 del 28.05.2015 e confermate per l'anno 2016 con propria deliberazione n. 33 del 30/06/2016 di approvazione del bilancio 2016/2018;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 è stato differito al 31 marzo 2017, con D.L. 30 dicembre 2016, n.244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.19;

Dato atto che con propria deliberazione n. 24 del 01.10.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Vista la legge 11.12.2016, n.232;

Con 8 voti favorevoli, **4** contrari **4** (Perrone Salvatore - Sindaco Rocco - Gianfreda Alfredo - Perrone Vito) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2016, di seguito elencate:

- **ALIQUOTA 0,40%**
 - unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze;

- **ALIQUOTA 0,99 %**
 - immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale
(*0,76% allo Stato e 0,23% al Comune*)
 - alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
 - altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

- **ALIQUOTA 0,76%**
 - sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 31-03-2017 COMUNE DI COLLEPASSO

- terreni agricoli.

2. Di confermare la detrazione di euro 200,00 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo

ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per:

a) l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977.

3. Di dare atto che per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni regolamentari e legislative in vigore.

4. Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini stabiliti dalla legge.

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con 8 voti favorevoli, 4 contrari (Perrone Salvatore - Sindaco Rocco - Gianfreda Alfredo - Perrone Vito) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SABATO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 490

Li 12-04-017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-04-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 23-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

È copia conforme all'originale.
Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna